

COMUNICATO Protocollo n: 1179 del 4 aprile 2017	NUMERO: 124 ANNO SPORTIVO: 2016/2017
PROPONENTE Corte Federale di Appello	
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI OO CC PP	
OGGETTO Decisione n° 37 Corte Federale d'Appello	
ABSTRACT Decisione n° 37 Corte Federale di Appello – Ricorso Fernando Ferrara	
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO Segreteria Corte Federale di Appello – Alessandra Andreoni cortefederaleappellohockey@postecert.it 06-83751111	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

COMUNICATO UFFICIALE N.124 – Anno Sportivo 2016/2017 – Roma, 4 aprile 2017

Prot. n° 1179

Roma, 4 aprile 2017

Si è riunita la Corte Federale d'Appello così composta: Presidente Avv. Vincenzo Vitale; componenti: Avv. Alessandro D'Achille, Avv. Maria Grazia Martinelli, Avv. Juan José Di Nicco, Avv. Ersilia Sibilio per decidere sul reclamo avverso la decisione del tribunale federale pubblicata con C.U. n. 80/TF del 1 febbraio 2017, nella parte in cui *"sanziona il Sig. Ferrara Fernando..... alla sospensione di mesi tre (3) da qualsiasi attività"*.

Sono altresì presente il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio e l'Avv. Cesare Di Cintio rappresentante e difensore del Sig. Fernando Ferrara.

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Presidente dichiara aperta la discussione e affida la parola al Procuratore Federale che, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di 1° grado per le motivazioni oralmente esposte.

L'Avv. Di Cintio chiede che venga dichiarato nullo il deferimento, dissente dalle conclusioni esposte dal Procuratore Federale; si riporta all'atto di impugnazione per quanto riguarda le conclusioni e chiede il proscioglimento del Ferrara da ogni addebito.

A parere di questa Corte il ricorso è infondato.

Preliminarmente questa Corte ritiene che nel caso di specie debba applicarsi il regolamento di Giustizia previgente del 2014 in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 139 del Regolamento di Giustizia del 2016, la quale norma transitoria così recita: *"i procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti"*.

Pertanto va rilevato che la difesa del Ferrara parte dall'errato presupposto al caso di specie di applicazione del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva di cui alla Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, operando quindi un errato calcolo dei termini previsti per lo svolgimento delle indagini da parte della Procura Federale. Orbene, l'art. 47 del predetto nuovo codice in materia di 'Svolgimento delle indagini' specifica che *"La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione"* prevedendo al terzo comma tre termini uno iniziale di 60 giorni, eventualmente prorogato di 40 giorni, ancora eventualmente prorogato di 20 giorni, e dispone che il computo di detti termini decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione da parte della Procura Generale. In realtà, il nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva della FIH è stato deliberato in data 18/6/2016 e poi ratificato dal CONI con delibera in data 5 luglio 2016.

Pertanto, vista l'epoca dei fatti ascritti al Ferrara che risalgono al periodo luglio/agosto 2015, l'applicazione dei termini di svolgimento delle indagini è quella scaturente dal disposto dell'art. 132, 3° c. del Reg. di Giustizia Sportiva FIH 2014.

Nel caso di specie, quindi, vista l'iscrizione in data 13/11/2015 nel Registro generale dei procedimenti della notizia dei fatti contestandi al Ferrara, viste le autorizzazioni di proroga delle indagini, in atti, da parte della Procura Generale, occorre computare:

giorni 40 quale primo termine (23/12/15), ulteriori 40 giorni di proroga autorizzata dalla Procura Generale (1°/2/2016) ed ulteriori 40 giorni di proroga anch'essa autorizzata, sino ad arrivare alla scadenza ultima del 12/3/2016. Pertanto, correttamente la Procura federale ha svolto e concluso le

indagini anteriormente alla scadenza dei termini previsti dal regolamento e cioè in data 2/3/2016 per cui il procedimento disciplinare che ha portato al ricorso di cui si discute non può essere taciuto né di irricevibilità né tantomeno di improcedibilità.

Con riferimento alla eccepita inutilizzabilità del materiale probatorio sollevata dalla difesa del Ferrara occorre specificare che l' inutilizzabilità degli atti di indagine ai sensi dell'art. 132, 3° c. Reg. Giustizia FIH 2014, si riferisce solo a quelli compiuti dopo il decorso del termine previsto per lo svolgimento delle indagini stesse, da cui si desume, pertanto, che tutto il materiale probatorio acquisito in precedenza ha piena valenza processuale. Anche in questo caso l'infondatezza del ricorso proposto dal Ferrara, sta nell'aver confuso i termini d'indagine previsti dal Reg. Giustizia FIH 2014 con quelli fissati dal Reg. giustizia 2016, sempre previsti dall'art. 132. Peraltro, quand'anche si volesse applicare il principio per il quale *"il termine prorogato decorre dall'autorizzazione"* ex art. 132, 3° comma Reg. Giust. 2016, in ogni caso si otterrebbe quale termine ultimo per lo svolgimento delle indagini la data del 2/3/2016 e non l'11/2/2016 quale termine erroneamente indicato dalla difesa del Ferrara, il quale, ancora erroneamente, suppone che la seconda proroga dovesse essere di 20 giorni e non 40 come invece autorizzato dalla Procura Generale in data 22/1/2016.

Il primo motivo del ricorso Ferrara va respinto anche sotto un altro aspetto. Il ricorrente infatti, sempre nell'erroneo presupposto di ritenere applicabile al caso di specie, il Reg. Giustizia FIH 2016, afferma che le indagini si siano svolte oltre il termine consentito e pertanto travolte da nullità. Invero anche se la previsione dell'art. 129, 4° c. del nuovo Regolamento 2016 prevede che *"Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento...."*, tale termine di 20 giorni non è contemplato dal Regolamento di Giustizia 2014 e quindi non può trovare applicazione nel caso di specie.

Anche il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato e pertanto, lo stesso andrà rigettato.

Questa Corte infatti ritiene di adeguarsi alla valutazione data alla frase virgolettata "chiaramente anche per le ragazze è stato un colpo basso" quale espressione offensiva nei confronti della FIH. Innanzitutto codesta Corte ritiene riconducibile la pronuncia di tale frase direttamente al Ferrara in quanto l'articolo la riporta virgolettata e comunque lo stesso ricorrente in sede di audizione nel Procedimento n.29/FIH/2015 dell'11 dicembre 2015 ne ha comunque confermato la paternità precisando che *"Non ricordo cosa ho riferito in particolare, ho confermato quanto mi diceva il giornalista"*.

Va rilevato infatti che quella espressione contiene sicuramente due aspetti in grado di condurre a una visione denigratoria della Federazione: per un verso, perché il cosiddetto "colpo basso" è costituito sempre da un atto deliberatamente voluto; per altro verso, perché rinvia ad un'immagine della Federazione come ente tendenzialmente insensibile e perciò indifferente alle sorti personali delle atlete.

Con ciò l'espressione citata assume un carattere chiaramente diffamatorio.

Inoltre, l'ulteriore prova a carico del Ferrara costituita dall'intervista in data 14/8/2015 andata in onda su TG3 Regionale conferma la colpevolezza del medesimo per aver egli leso l'immagine della Federazione e contravvenuto nel contempo agli obblighi assunti dalla FIH con la Società Sponsor 'Zeus'. Difatti, il Ferrara ha confermato di aver concesso l'intervista con un abbigliamento 'non consono' e ciò, ritiene questa Corte, nonostante nel contratto di sponsorizzazione tecnica si prevedesse che i tesserati dovessero indossare

"esclusivamente i prodotti contrattuali ogni qualvolta prendano parte ad eventi ufficiali nazionali, internazionali, campionati, tornei, incontri amichevoli e non, attività di preparazione e di allenamento...".

Emerge infatti, dalla lettura della deposizione del Ferrara dell'11/12/2015, che egli, ha confermato la circostanza di trovarsi in occasione dell'intervista sul campo di Hockey della società Amsicora di

Cagliari e confermato il fatto di indossare abbigliamento non riconducibile all'attività FIH nonostante che il Ferrara fosse consapevole di essere intervistato dal TG3 in qualità di allenatore Hockey e, pertanto, dava visibilità (nel caso di specie 'visibilità negativa') alla Federazione di appartenenza andandola a ledere con il suo comportamento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Vitale

Componenti effettivi

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Ersilia Sibilio

F.to Alessandro D'Achille

F.to Juan José Di Nicco

Per la pubblicazione

Roma, 4 aprile 2017

Il Segretario Generale
Francesca Vici

